

## DENUNCIA VOLUMI IDRICI PRELEVATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, sono tenuti a presentare alla Provincia la denuncia annuale dei prelievi di acque pubbliche superficiali o sotterranee tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche ed in particolare:

- i titolari di Concessioni/autorizzazioni per derivazione di acque pubbliche;
- i titolari di licenze di attingimento di acque pubbliche da corpi idrici superficiali (art. 32 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006);

Di seguito sono indicate tutte le condizioni, procedure, la documentazione, l'iter e riferimenti necessari:

1. Le denunce devono essere presentate anche se il prelievo d'acqua per l'anno 2017 è pari a zero;
2. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006;
3. Il termine per la presentazione della denuncia annuale delle acque derivate è fissato al 31 marzo dell'anno seguente a quello di utilizzo delle stesse;
4. Tutti i soggetti interessati devono presentare la denuncia dell'acqua prelevata nel corso dell'anno 2017 entro e non oltre il 31 marzo 2018.
5. Per ogni Concessione o licenza di prelievo di acque pubbliche il modulo da utilizzare per la presentazione della denuncia è allegato al D.G.R. del 26 gennaio 2001 n. VII/3235 (AllegatoA) In aggiunta all'Allegato A deve essere compilata una scheda per ogni tipo di derivazione:
  - Derivazione da Pozzo (SchedaA);
  - Derivazione da Sorgente (SchedaB);

del 24 marzo 2006.

- Derivazione da Corpo Idrico Superficiale (SchedaC);

6. Non sono accettate denunce presentate con moduli differenti da quelli sopra indicati: i moduli devono essere compilati in ogni loro parte. Le sezioni delle schede che sono riquadrate vanno obbligatoriamente compilate ad ogni presentazione della denuncia, mentre le altre devono essere compilate solo in caso di variazioni o di prima presentazione della stessa. I moduli possono scaricarsi dal sito della Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)).

7. I moduli compilati devono essere consegnati nel caso di Società o Imprese Individuali (anche artigiani), professionisti ed Enti pubblici, **OBBLIGATORIAMENTE a mezzo PEC** all'indirizzo *della provincia competente*.

8. Sanzioni: l'omissione o la denuncia al di fuori dei termini fissati saranno puniti ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 6.000,00. In casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

La stessa sanzione si applica a coloro che non provvedono all'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di opportuni dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati. Sono esentati i possessori di pozzi e sorgenti ad uso domestico (art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006). L'inadempienza del concessionario in ordine all'installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 37 del R.R. n. 2

## **Giovanni Daghetta riconfermato alla presidenza Cia regionale**



Giovanni Daghetta, risicoltore pavese, è stato confermato anche per il prossimo quadriennio Presidente regionale di Cia-Agricoltori Italiani della Lombardia. Ad affiancarlo, nel ruolo di Vicepresidente, sarà Lorena Miele allevatrice comasca e vice presidente Cia Alta Lombardia. Così ha deciso la settima assemblea elettiva dell'Organizzazione svoltasi il 2 febbraio al Doria Grand Hotel di Milano.

## **ECCO QUANTO CI COSTERÀ IL DECRETO CISTERNE**

**INTERVISTA con l'esperto Davide Giordano:  
come affrontare i nuovi obblighi imposti dal  
decreto di novembre**

Fonte: [www.risoitaliano.eu](http://www.risoitaliano.eu)

Le nuove regole sulle cisterne di gasolio agricolo, introdotte col Decreto Ministeriale 22-11-2017, impongono alle aziende nuovi impegni in termini di tempo e di spese di adeguamento. L'obiettivo della nuova normativa è quello di minimizzare i rischi di incendio e di inquinamento per fuoriuscita accidentale di prodotto, ma che cosa comporta per un'azienda agricola stare al passo con questo cambiamento? Lo chiediamo all'esperto Davide Giordano, che è dottore agronomo libero professionista, svolge attività di consulenza per aziende e per un CAA ed è Formatore della Sicurezza iscritto ai registri AIFOS (email: [dmgjordano87@gmail.com](mailto:dmgjordano87@gmail.com)).

**Quanto costa effettivamente ad un agricoltore adeguare le cisterne alla nuova normativa, ovvero allestire un nuovo bacino di contenimento della cisterna stessa pari al 110% del suo volume, e quali tipi di figure professionali sono autorizzate a realizzarlo?**

La questione costi è praticamente impossibile da valutare così a priori. L'adeguamento normativo può essere effettuato sia sostituendo il contenitore/distributore presente in azienda con uno a norma, sia cercando di adeguare quello presente. I costi dipendono quindi dalle scelte dell'agricoltore, dalla dimensione della cisterna (e quindi del bacino di contenimento) e dai materiali utilizzati. Questo tipo di adeguamento probabilmente può essere realizzato da una normale ditta edile, non essendo soggetto agli obblighi di approvazione di tipo ai sensi del D.M. 31/07/1934. Il lavoro potrebbe essere eseguito in alternativa anche dall'agricoltore stesso o da un normale installatore se si tratta di un normale bacino di acciaio acquistabile e non di una struttura in muratura. Si attendono ancora dei chiarimenti dagli enti competenti.

**La targa di identificazione, che per obbligo dovrà essere affissa alla cisterna, da chi dovrà essere installata e l'agricoltore come può verificare che sia a norma?**

La targa di identificazione della cisterna deve essere obbligatoriamente installata dal costruttore del contenitore stesso, seguendo i dettami previsti dal D.M. 22/11/2017. L'agricoltore può verificare che riporti almeno: nome ed indirizzo del costruttore, anno di costruzione, numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale di costruzione del serbatoio, pressione di collaudo e gli estremi dell'atto di approvazione rilasciato dai competenti uffici del Ministero.

**Per le cisterne che superano la volumetria di 6 m3 è inoltre necessaria la dotazione di un estintore carrellato di categoria B3: a quanto potrebbe aggirarsi indicativamente il costo dell'acquisto per l'agricoltore?**

Solitamente questi estintori possono essere acquistati oppure noleggiati da apposite ditte che provvedono anche alle periodiche manutenzioni. Il costo di acquisto di un estintore è indicativamente di oltre 400 €; solitamente, sconsiglio l'acquisto, visto che per queste attrezzature è più conveniente un contratto di noleggio.

## **LA NUOVA NORMATIVA SULLE CISTERNE DI GASOLIO**

*Il Decreto Ministeriale del 22.11.2017 impone che il contenitore-distributore di gasolio abbia parete doppia o in alternativa singola purché provvista di un bacino di contenimento del 110 % del suo volume. I contenitori-distributori dovranno essere posizionati in aree sgombre e di ampiezza superiore o uguale a 3 metri e che dovranno essere rispettate determinate distanze dalle altre strutture: 5 metri da altri fabbricati contenenti materiali combustibili non soggetti alla prevenzione incendi, 10 metri da edifici abitativi o da depositi soggetti a prevenzione incendi, 15 metri da linee ferroviarie e tramviarie, 6 metri da linee elettriche. Inoltre, bisognerà apporre:*

- la targa identificativa riportante nome e indirizzo del costruttore, numero di matricola, materiale di costruzione, capacità e spessore, pressione di collaudo e gli estremi dell'atto di approvazione (a cura del costruttore);*
- la cartellonistica esplicativa*
- almeno due estintori antincendio portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B (tipicamente da 6kg) e, nel caso in cui la capacità complessiva del deposito sia almeno di 6m<sup>3</sup>, un terzo estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3.*

### **Sulle distanze da rispettare quali differenze ci sono di fatto rispetto alla precedente norma?**

Il vecchio DM 09/03/1990 (rimanendo in ambito agricolo) prevedeva una distanza di sicurezza e di protezione di 3 metri. L'attuale normativa prevede invece una distanza di sicurezza di 5 metri da tutti i fabbricati, che salgono a 10 se i fabbricati sono destinati ad abitazione, esercizi pubblici o contengono attività soggette al controllo e prevenzione incendi. Quindi sarà necessario ricollocare il contenitore-distributore. Attenzione

anche eventualmente alla presenza di linee elettriche: sarà necessario dare infatti 6 metri di distanza dalla proiezione verticale se la linea elettrica supera i 1000V (1500 nel caso di corrente continua). Il nuovo decreto permette di ridurre fino alla metà queste distanze, interponendo tra il distributore e il fabbricato un elemento resistente al fuoco (EI 60, ovvero resistente per almeno 60 minuti), con altezza e lunghezza superiore di 50 cm rispetto alle dimensioni esterne del distributore. A questo si aggiunge poi (come già previsto dal vecchio decreto) la distanza di protezione di 3 metri, ovvero almeno 3 metri dai confini della proprietà. Rimane inoltre valido l'obbligo di un'area di 3 metri completamente sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione o di materiali. La normativa prevede alcune eccezioni di casi in cui non è necessario modificare la situazione esistente in azienda: per gli impianti che già sono in possesso di atti abilitativi sulla norma antincendio, per gli impianti che hanno già certificato di prevenzione incendi in corso di validità o per cui è stata presentata una segnalazione di inizio attività certificata presso il Comando dei Vigili del Fuoco e infine per quegli impianti per i quali il Comando dei Vigili del Fuoco ha approvato il progetto di installazione.

### **Secondo lei quanto sono numerose queste realtà?**

Sarà una percentuale bassissima: non sono molte, infatti, le aziende agricole che hanno richiesto ed ottenuto il cosiddetto Certificato di Prevenzione Incendi.

### **Di fatto quali sono i momenti in cui in un'azienda agricola il rischio di incendio si fa più concreto?**

Il momento più critico per il rischio incendio è sicuramente la fase di rifornimento, soprattutto se effettuata con il mezzo acceso o comunque a motore "caldo". E' necessario porre la massima attenzione in queste fasi. Altro momento critico è la fase di riempimento della cisterna, soprattutto se il contenitore-distributore non è dotato di idonea messa a terra (prevista dalla normativa in questione).

*I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l'invio della pubblicazione.*

*Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di "Nuova Agricoltura" – via Morazzone, 4 – 22100 Como*

*Tutti i numeri di "Nuova Agricoltura" e CIA ALTA LOMBARDIA NEWS sono consultabili in: [www.ciaaltalombardia.it](http://www.ciaaltalombardia.it)*